

TRIBUNALE DI RAGUSA

Sezione Civile

Proc. n. 4231/2018 R.G.

Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati:

dott. Salvatore BARRACCA	Presidente
dott. Antonietta DONZELLA	Giudice rel.
dott. Claudio MAGGIONI	Giudice

riunito in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. proposto con ricorso depositato il 23.X.2018 da INCARDONA Carmelo (C.F. NCRCL64A08H163Q), avverso l'ordinanza emessa dal G.I. dott. Giovanni Giampiccolo in data 05/08.X.2018 nell'ambito del giudizio di opposizione a cartella esattoriale iscritto al N. 5194/2016 R.G., a mezzo della quale la proposta istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta è stata accolta limitatamente "alla somma eccedente € 694.578,70 (920.789,37 – 226.210,30)", ritenendosi non provata la riduzione del debito "alla somma di € 27.298,42", bensì unicamente "alla somma di € 226.210,30";

instaurato il contraddittorio con la RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (C.F. 00833920150) - costituitasi in giudizio per reiterare l'eccezione di difetto di legittimazione a resistere alla proposta opposizione e difendere la correttezza della reclamata ordinanza e della precedente ordinanza reiettiva della chiesta sospensione, emessa in data 10.II.2017 dal precedente G.I., dott. F. Cingolani - e con la REGIONE SICILIA e l'ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIA, non costituitisi in giudizio benché ritualmente chiamativi;


esaminati gli atti, i documenti e il verbale di causa;

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 20.XII.2018;

udita la relazione del Giudice relatore;

ritenuto intanto che la cartella opposta n. 29720160011529701000 è stata predisposta e notificata dalla RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. per il recupero della complessiva somma di € 798.800,50, portata dal ruolo debitore n. 1161/2016, emesso dall'ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIA in forza della sentenza d'appello n. 179/A/2015, pronunciata dalla Corte dei Conti di Palermo in data 24/25.III.2015 a conferma della statuizione condannatoria avente ad oggetto il risarcimento del danno erariale cagionato dall'INCARDONA alla REGIONE SICILIA, e che pertanto, trattandosi di credito non tributario, l'opposizione iscritta al N. 5194/2016 R.G. è regolata dall'art. 29 D.Lvo n. 46/99, a mente dei cui tre commi "per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.// Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.// Ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto";

ritenuto pertanto che la reclamata ordinanza è stata emessa dall'Istruttore nell'ambito di ordinaria opposizione ex artt. 615, comma primo, e 617, comma primo, c.p.c., proposta prima dell'inizio dell'esecuzione forzata, e che pertanto il provvedimento non appare impugnabile con il rimedio di cui all'art. 669 *terdecies* c.p.c., atteso che: a) il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di cui agli artt. 615, comma primo ult. cpv., c.p.c. e 29, comma



primo, D.Lvo n. 46/99, non ha natura cautelare ai sensi degli artt. 669 *bis* e ss c.p.c., come comprovato dalla subordinazione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e della riscossione alla mera ricorrenza di "gravi motivi" (analogamente a quanto prescritto dall'art. 649 c.p.c. in materia di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto) e non anche di un *periculum in mora*; b) la disposizione di cui all'art. 624, comma secondo, c.p.c., la quale assoggetta a reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. l'ordinanza che provvede sulla sospensione di cui all'art. 624, primo comma, c.p.c., e lo stesso art. 29, comma terzo, D.Lvo n. 46/99 si riferiscono appunto all'ordinanza a mezzo della quale il Giudice dell'esecuzione (e non il Giudice dell'opposizione di cui agli artt. 615, comma primo ult. cpv., c.p.c. e 29, comma primo, D.Lvo n. 46/99) provvede sulla sospensione del processo (e non già dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo), come confermato dal tenore dell'art. 60 d.P.R. n. 602/73, all'uopo richiamato dall'art. 29, comma terzo, D.Lvo n. 46/99, il quale, sotto la rubrica "sospensione dell'esecuzione", stabilisce invero che "il Giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno", a riprova della natura cautelare del provvedimento, la cui emissione è altresì subordinata alla ricorrenza di un "fondato pericolo di grave e irreparabile danno";

ritenuto per quanto sopra che, attesa l'inammissibilità del reclamo, nel mentre le spese processuali della fase vanno ex art. 669 *septies*, comma secondo, c.p.c. riservate alla decisione di merito, va in questa sede attestata la ricorrenza dei presupposti di imposizione del supplemento di C.U. di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, a mente del quale "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso";

P.Q.M.

visti gli artt. 669 *terdecies*, 624 e 615 c.p.c. e 29 D.Lvo n. 46/99;
dichiara il reclamo inammissibile;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115/2002 per il pagamento dell'ivi previsto supplemento di C.U.
Così è deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 30.I.2019.

IL GIUDICE EST.



IL PRESIDENTE



TRIBUNALE DI RAGUSA
Dipartimento di Ragusa
Cesù 1/2/2019

